



Anitec-Assinform

## **Consultazione Scritta**

# **Disciplina delle esenzioni e dei rimborsi inerenti al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'art. 71 septies LDA**

**A cura di  
GdL Copia Privata**

**11 dicembre 2023**



Anitec-Assinform

## **Sommario**

1. Premessa.....	2
2. Osservazioni sul testo .....	3



## 1. PREMESSA

Nel ringraziare per la possibilità di partecipare alla consultazione scritta indetta lo scorso 1° dicembre sulla proposta di decreto ministeriale, Anitec-Assinform<sup>1</sup> propone sinteticamente alcune considerazioni con riserva, considerati i tempi ristretti concessi per la consultazione (10 giorni comprensivi di festività), di fornire ulteriori approfondimenti.

Ci si rammarica, in generale, che, viste le pronunce del Consiglio di Stato in materia, il Ministero non abbia colto l'occasione per rendere moderno ed efficiente il sistema delle esenzioni concesse per l'uso professionale dei prodotti, previste dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea<sup>2</sup> e che si sia limitato ad apportare qualche trascurabile modifica al testo dei decreti precedenti.

In Europa, in mancanza di un sistema omogeneo per la determinazione del compenso per la copia privata e per le esenzioni per l'uso professionale sono stati determinati sistemi diversi con procedure spesso impraticabili.

Nelle more di un'auspicata revisione dell'istituto per il compenso per copia privata che tenga conto delle modificate abitudini dei consumatori, segnaliamo, in tema di esenzioni, l'esistenza di sistemi virtuosi come quelli vigenti in Danimarca, Svezia, Belgio e Germania.

Nello specifico in Danimarca e in Svezia il sistema prevede, in linea con le raccomandazioni di Vitorino<sup>3</sup>, che la responsabilità per il pagamento del compenso per copia privata non sia in capo al produttore, ma sia posta in capo al distributore poiché è il soggetto che può individuare a chi viene venduto il device o il supporto soggetto al compenso.

Un altro modello virtuoso e di facile applicazione è quello adottato in Germania e in Belgio. In questi paesi le esenzioni sono applicate seguendo due diversi schemi: il primo si basa su una rendicontazione che tiene conto delle vendite dirette a utenti commerciali (per esempi possessori di P.IVA) il secondo schema

---

<sup>1</sup> Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology (ICT) - aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale - è l'Associazione di settore di riferimento per le aziende di ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di software, sistemi e apparecchiature ai fornitori di soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all'uso dell'ICT ed allo sviluppo dell'Innovazione Digitale. [www.anitec-assinform.it](http://www.anitec-assinform.it)

<sup>2</sup> Sentenza 22/9/2016, in C-110/15 Corte di Giustizia EU

<sup>3</sup> Antonio Vitorino, ex Commissario europeo, fu incaricato dal Commissario Ue per il Mercato interno Michel Barnier di elaborare una serie di raccomandazioni sulla copia privata e il compenso per la riproduzione.



prevede che le esenzioni siano calcolate sulla base di quote di mercato stabilite da una comprovata società di ricerche di mercato.

Tali soluzioni:

- sarebbero facili da implementare anche in Italia;
- darebbero piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea citata;
- sarebbero allineate alle indicazioni contenute nel Vitorino report;
- renderebbero il sistema più equo e di facile applicazione.

## **2. OSSERVAZIONI SUL TESTO**

Considerato quanto in premessa in merito al testo proposto rileviamo che:

- La proposta ricalca sostanzialmente il testo dei due decreti precedenti che sono stati annullati dal Consiglio di Stato;
- viene introdotta all'art. 1 una definizione di "uso promiscuo" del tutto estranea alla normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, erronea, laddove la stessa andrebbe eventualmente indirizzata all'effettuazione di copie private di contenuti protetti dal diritto d'autore e non al generico uso privato dell'apparecchio;
- all'art. 3, lett. a), non è fornita la definizione di inibizione tecnica. In merito alla riattivazione della funzione di registrazione sarebbe necessario specificare che non può essere operata dall'utilizzatore finale;
- l'art. 3 non esenta le persone fisiche (es. professionisti con P.IVA) che acquistano il prodotto per uso professionale;
- all'art. 3 comma 5 andrebbe eliminato il riferimento agli apparecchi esportati verso altri paesi, i quali non sono assoggettati a equo compenso in Italia, e dunque non costituiscono ipotesi di uso professionale. Andrebbe invece precisato che tali apparecchi sono esenti dal compenso (onde evitare fenomeni di doppia imposizione). Si rileva in ogni caso che, laddove si intendesse mantenere la previsione, non è fornito l'elenco di documenti da produrre in caso di esenzione per l'esportazione, che dovrebbero comunque limitarsi ad una dichiarazione, onde evitare inutili



e sproporzionati aggravati in relazione a prodotti non assoggettati a compenso;

- l'art. 3 comma 5, lett. d), laddove esclude l'uso professionale per prodotti oggetto di rivendita, preclude sostanzialmente, anche in considerazione delle ulteriori previsioni della bozza di decreto e del relativo allegato, ai produttori e importatori di beneficiare dell'esenzione;
- l'articolo 4, comma 2, introduce una decadenza dal diritto di esenzione non prevista dalla legge e in contrasto con la normativa e i principi comunitari in materia;
- l'art. 5, comma 2, introduce una dimostrazione di mancato addebito del compenso al consumatore finale già giudicata illegittima dalle sentenze intervenute in materia;
- l'art. 5, comma 3, introduce un termine di decadenza di 120 giorni già giudicato illegittimo dalle sentenze intervenute in materia;
- l'art. 5, comma 5, prevede controlli da parte della SIAE dal contenuto generico e discrezionale, in contrasto con la posizione di conflitto di interessi della medesima;
- l'art. 6, commi 1 e 2, conferisce nuovamente alla SIAE compiti esulanti dalle attribuzioni della stessa e incompatibili con l'accertata posizione di conflitto di interessi; in ogni caso si utilizzano espressioni generiche ed indeterminate;
- l'art. 8 è illegittimo in quanto volto a conferire al decreto efficacia retroattiva;
- Sull'Allegato 1, si rinvia a quanto rilevato in merito alla previsione di oneri documentali e procedurali volti sostanzialmente a rendere inefficace il sistema di esenzioni e di rimborsi, e ciò sia per i produttori/importatori, sia per l'utilizzatore finale. Si osserva poi che lo stesso è indeterminato nel rinviare a modulistica non conosciuta, e che per i prodotti soggetti a inibizione tecnica o per quelli con memoria occupata da contenuti non removibili di cui al comma 2, non dovrebbero prevedersi oneri documentali diversi dalla produzione, una sola volta, della scheda tecnica del prodotto attestante l'inibizione o l'occupazione di memoria.



Anitec-Assinform